

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Normativa di riferimento Legge 27 dicembre 2019, n. 160

La nuova tipologia di entrata è stata introdotta dall'art. 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 e persegue l'obiettivo di unificare il regime del prelievo fiscale previgente in materia di Tosap/Cosap, Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale è disciplinato dal **Regolamento comunale** approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 26/02/2021.

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente denominato “canone unico”, è adottato dai comuni e sostituisce i c.d. tributi minori: Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP) e Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari.

E' applicata la tariffa annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini)

E' applicata la tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività)

Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Per le annualità successive il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

CANONE MERCATALE

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.” (cosiddetto “canone unico mercatale”).

Il **canone unico mercatale** sostituisce:

- la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP);
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI o tariffa corrispettiva previste in luogo della TARI).

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, ed è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

E' applicata la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare (occupazioni permanenti, che si hanno quando la concessione è annuale e le strutture poste sul suolo non vengono rimosse, sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini).

La tariffa a base giornaliera è applicata per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazioni temporanee, che si realizzano quando, indipendentemente dalla durata della concessione, le strutture poste sul suolo vengono rimosse una volta terminata l'attività).

Il versamento del canone è effettuato direttamente all'Ente e per la prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le annualità successive il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

TARIFFE

La Giunta ha approvato le **tariffe 2021** con deliberazione n. 24 del 01/03/2021.

La Giunta ha approvato le **tariffe 2022** con deliberazione n. 21 del 09/03/2022.